

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	3
INDICE GENERALE	»	39

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 [Testo corretto degli emendamenti 3. 108 (ulteriore nuova formulazione) i Relatori e 19. 15 (nuova formulazione) D'Amico]	10
ALLEGATO 2 (Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati)	13
ERRATA CORRIGE	9

SEDE REFERENTE

Sabato 10 gennaio 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Luigi Casero, e per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che con riferimento all'emendamento dei relatori 3.108 (*nuova formulazione*), approvato nella seduta di ieri, ai fini del coordinamento del testo, al comma 10-sexies, le parole «di cui ai commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quinquies» devono essere sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 10, 10-quater e 10-quinquies». Inoltre, con riferimento all'emendamento D'Amico 19.15 (*nuova formulazione*), anch'esso approvato nella seduta di ieri, ai fini di una più pertinente formulazione del testo, si intende soppresso il riferimento alla previa autorizzazione della Commissione europea (*vedi allegato 1*). Infine, richiamando quanto convenuto nel corso della seduta di ieri, segnala che nella seduta odierna le Commissioni procederanno all'esame delle proposte emendative dei relatori e di quelle sulle quali è stato espresso parere favorevole dei relatori e del Governo, nonché di quelle in precedenza accantonate. Ricorda che il subemendamento Bragantini 0.7.15.1 è inammissibile e che il Governo ha espresso

parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fugatti 7.09. Avverte inoltre che i relatori hanno ritirato il proprio emendamento 12.44, identico agli emendamenti Stradella 12.3 e Borghesi 12.29, sui quali il parere è favorevole. Segnala poi che il Governo e i relatori hanno espresso un orientamento sostanzialmente positivo sull'emendamento 15.9, tanto che la medesima finalità è perseguita dall'emendamento 15.22 dei relatori. Rileva inoltre che la problematica affrontata dall'articolo aggiuntivo 17.09 potrà essere più opportunamente affrontata attraverso un apposito ordine del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio subemendamento 0.18.42.1, di cui auspica l'approvazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte inoltre che il subemendamento Bitonci 0.30.03.2 è stato ritirato in considerazione della presentazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 30.03 dei relatori, peraltro dichiarato inammissibile limitatamente al comma 7. Segnala che il Governo ha espresso parere contrario sugli emendamenti Polledri 31.20 e D'Amico 34.039, mentre il parere è favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 18.01. Ricorda infine che nella seduta di ieri le Commissioni avevano sospeso l'esame dell'emendamento 19.92 dei relatori e dei subemendamenti ad esso riferiti, dopo l'approvazione del subemendamento Caparini 0.19.92.2.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'esprimere la contrarietà del suo gruppo sul merito complessivo dell'emendamento 19.92, ritiene che sul piano metodologico si debba tenere distinta la questione delle scarse risorse messe a disposizione dal decreto-legge in esame, da quella concernente le tutele a cui tali risorse dovrebbero essere preordinate. In questo modo, si può sviluppare un dibattito politico sulle tutele che si dovrebbero introdurre, ferma restando l'esigenza di reperire le maggiori

risorse necessarie. Segnala che le proposte del suo gruppo sono finalizzate a elevare al 30 per cento la quota, attualmente fissata al 10 per cento, dell'erogazione *una tantum* prevista per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza. Per quanto riguarda l'obbligatorietà del versamento del 20 per cento da parte degli enti bilaterali, sottolinea che vi sono degli elementi di rischio connessi al far dipendere l'istituto di tutela non già dalla sussistenza di un diritto soggettivo in tal senso ma dalla disponibilità dei citati enti ad effettuare il versamento. Segnala altresì che gli emendamenti del suo gruppo sono volti a valorizzare la riqualificazione professionale ai fini dell'accesso alle provvidenze previste. Chiede inoltre un chiarimento in merito al comma 9 dell'emendamento 19.92, che nella sua attuale formulazione appare prefigurare l'erogazione di trattamenti differenziati a livello territoriale.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, in risposta alle osservazioni svolte dal deputato Baretta, sottolinea che il comma 9 dell'emendamento 19.92, ferma restando l'uniformità della misura dei trattamenti, consente di integrare a tal fine le risorse statali con quelle regionali e locali, con le modalità che saranno fissate con successivo decreto ministeriale. Preannuncia pertanto la presentazione di una nuova formulazione dell'emendamento volta a precisare meglio questo specifico aspetto e a puntualizzare ulteriori aspetti sulla mobilità in deroga.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede chiarimenti in merito alla durata del periodo di mobilità in deroga.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ribadisce che per il primo anno il trattamento relativo alla mobilità in deroga sarà pari all'80 per cento del salario. Aggiunge che le modalità di applicazione dell'articolo 19 saranno definite da un decreto ministeriale.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che il proprio subemendamento 0.18.42.1

interviene su tale materia ed è volto a prevedere un'unica modalità di erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito da parte dell'INPS al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni, lamentando il fatto che tale proposta non sia stata presa nella giusta considerazione dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Paquale VIESPOLI, replicando alle osservazioni del deputato Borghesi, dichiara di condividere il contenuto del citato subemendamento Borghesi 0.18.42.1, ma ritiene opportuno rinviare la definizione delle modalità procedurali di erogazione dei trattamenti successivamente al confronto con le regioni. Sollecita, pertanto, il proponente a trasferire il contenuto del suo subemendamento in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea. Con riferimento al subemendamento Caparini 0.19.92.2 (*nuova formulazione*), approvato nella seduta di ieri, segnala l'esigenza di modificarne ulteriormente la formulazione al fine di precisarne meglio il contenuto.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'osservare che le disposizioni del comma 7 dell'emendamento 19.92 dei relatori non corrispondono a quanto precedentemente prospettato, sottolinea altresì che è stato eliminato il riferimento ai centri per l'impiego, senza peraltro prevedere la sua sostituzione con un istituto che assicuri comunque il controllo pubblico. Evidenzia altresì la delicata questione relativa all'articolo 14, comma 5, che estende a tutte le imprese in crisi la disposizione *contra legem* applicata per l'Alitalia, in base alla quale le operazioni di liquidazione dei beni non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda, diversamente da quanto dettato dall'articolo 2112 del codice civile. Al riguardo, ricorda che il suo gruppo ha chiesto la soppressione del comma 5 dell'articolo 14, perché la nuova società può assumere i lavoratori cambiando del tutto le regole e i contratti, come sta effettivamente avvenendo per i dipendenti di Alitalia.

Cesare DAMIANO (PD), ricordato che il contratto di servizio viene stipulato presso i centri per l'impiego, chiede di ripristinare il testo originario del decreto-legge.

Ludovico VICO (PD) osserva che per le disposizioni relative alla cassa integrazione in deroga è previsto un complesso meccanismo di tassazione separata, anziché un regime di tassazione ordinaria come sarebbe invece più opportuno.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, anche per consentire un approfondimento dei profili problematici dell'emendamento 19.92, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.15, è ripresa alle 12.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, come preannunciato, sulla base degli elementi emersi dalla discussione, prospetta una nuova formulazione dell'emendamento dei relatori 19.92, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 19, nonché un'ulteriore nuova formulazione del subemendamento Caparini 0.19.92.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, concorda sulla riformulazione prospettata con riferimento all'emendamento 19.92 dei relatori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), in qualità di cofirmatario, concorda sulla riformulazione prospettata con riferimento al subemendamento 0.19.92.2.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo sull'emendamento 19.92 (*nuova formulazione*) fa presente che il riferimento alla modulazione dei trattamenti dovrebbe essere sostituito con quello alla modulazione delle misure.

Cesare DAMIANO (PD), condividendo l'osservazione del collega Baretta, osserva che il termine « misura » risulta più appropriato in quanto la misura del trattamento è alimentata da due fonti diverse, l'una centrale l'altra periferica, che possono contribuirvi in modo diverso. Occorre pertanto provvedere ad una correzione che scongiuri ogni equivoco.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI acconsente alla sostituzione, nell'emendamento 19.92 (*nuova formulazione*), della parola « trattamenti » con la parola « misure » (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è in distribuzione un fascicolo che raccoglie le proposte emendative su cui il parere dei relatori è favorevole.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone una votazione sul complesso delle proposte emendative segnalate su cui i relatori hanno espresso parere favorevole. Al riguardo propone di riformulare l'emendamento Ravetto 4.7, limitando l'integrazione del fondo di credito per i nuovi nati a 10 milioni di euro e sopprimendo il terzo periodo del comma 1-*bis*, nonché l'emendamento Germanà 32.12, inserendo dopo le parole « interamente versato » il seguente periodo: « Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica ».

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *cofirmatario del subemendamento Caparini 0.19.92.4*, ne annuncia il ritiro.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo De Micheli 2.041.

Paola DE MICHELI (PD) chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno indotto il Governo ad esprimere parere

contrario sul citato articolo aggiuntivo che consente agli enti locali di destinare le risorse derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui ad investimenti o al pagamento di spese in conto capitale, senza computarne gli effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. In proposito fa presente di aver rappresentato al Governo e ai relatori la propria disponibilità a riformulare il proprio emendamento con l'indicazione di un limite di spesa di 5 milioni di euro, adeguatamente coperto, escludendosi in tal modo l'eventualità di effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma il parere contrario del Governo anche in vista della esiguità dell'impegno finanziario e della previsione di futuri interventi da parte del Governo sulla materia che procederanno nel senso auspicato dall'emendamento De Michele 2.041.

Simonetta RUBINATO (PD), in merito a quanto preannunciato dal sottosegretario Casero, chiede chiarimenti in ordine ad eventuali iniziative del Governo, con particolare riferimento alle spese per investimento da parte dei Comuni.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, segnala che i relatori avevano espresso parere favorevole su tale proposta emendativa avendone condiviso lo spirito. Alla luce del parere espresso dal Governo, anche a nome del collega Bernardo, si rimette alla valutazione delle Commissioni per l'eventuale votazione della proposta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che l'impegno finanziario previsto dalla citata proposta emendativa potrebbe essere reso maggiormente efficace limitandone la portata alle sole risorse derivanti dalle rinegoziazioni dei mutui.

Lino DUILIO (PD), pur comprendendo le considerazioni svolte dal sottosegretario Casero, ritenendo che l'articolo aggiuntivo De Micheli 2.041 rechi un importante

segnale per il Paese, ne raccomanda l'approvazione da parte delle Commissioni.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda sulla soluzione prospettata dal presidente Giorgetti con riferimento all'articolo aggiuntivo 2.041, riservandosi di presentare una proposta di riformulazione in tal senso, ed esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Caparini 0.19.92.2 come riformulato.

Gian Luca GALLETTI (UdC), rilevando che l'articolo aggiuntivo 2.041 interviene con una diversa disciplina sulla stessa materia affrontata dall'emendamento 2.53 dei relatori, ritiene che risulterebbe incoerente porli in votazione entrambi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, condividendo le osservazioni del deputato Galletti, ritira l'emendamento dei relatori 2.53.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime perplessità in merito alla norma contenuta al comma 5 dell'articolo 14 che consente alle aziende di dismettere propri rami senza alcuna preoccupazione per la sorte dei lavoratori. Segnala poi che la disposizione del comma 4 dell'articolo 20, consentendo al commissario per la realizzazione di interventi nell'ambito del quadro strategico nazionale l'esercizio in qualunque fase di poteri sostitutivi si pone in contraddizione con la disciplina introdotta solo pochi mesi fa con il decreto legge n. 112 del 2008 che tutelava in tale ambito i poteri delle regioni. Ritiene pertanto opportuno che in tale disposizione vengano fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 che appare diretto a salvaguardare tali poteri.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), al fine di introdurre nel testo del provvedimento le modifiche suggerite dal deputato Baretta, presenta l'emendamento 20.38 dei relatori.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) condivide le perplessità del collega Baretta sul comma 5 dell'articolo 14 in quanto, a suo avviso, introduce un pericoloso precedente, potendo determinare sull'occupazione effetti opposti rispetto a quelli che dovrebbe perseguire il provvedimento in esame.

Claudio BARBARO (PdL) sottoscrive gli emendamenti 30.6 e 30.8.

Il sottosegretario Luigi CASERO presenta una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 2.041 che recepisce la soluzione prospettata dal presidente Giorgetti.

Paola DE MICHELI (PD) accetta la riformulazione e ringrazia il Governo e la presidenza delle Commissioni per il loro impegno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede le ragioni per le quali il suo emendamento 4.34, sul quale i relatori e il Governo avevano espresso nella seduta di ieri un orientamento favorevole, non è compreso nel fascicolo presentato dai relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che il citato emendamento non è stato inserito nel fascicolo in quanto su di esso il parere del Governo e dei relatori è contrario.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, con riferimento all'articolo 14, ritiene non infondate le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito circa i rischi sull'occupazione che potrebbero derivare da un'applicazione generalizzata a tutti i processi di ristrutturazione aziendale delle disposizioni specificamente previste per Alitalia. Ritiene tuttavia che, almeno allo stato, risulti preferibile mantenere il testo attuale, anche con riferimento al rispetto della disciplina comunitaria, fermo restando che su tale aspetto si potrà tornare nel corso della discussione in Assemblea.

Claudio BARBARO (PdL) sottoscrive gli emendamenti 30.6 e 30.8.

Lino DUILIO (PD) chiede che, a conclusione dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni, il Governo garantisca che, in caso di apposizione del voto di fiducia su un maxiemendamento al provvedimento, non verrà modificato il testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni medesime.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che una puntuale formulazione del testo rappresenta la migliore salvaguardia del lavoro svolto dalle Commissioni.

I deputati Massimo POLLEDRI (LNP) e Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrivono l'emendamento 4.7 Ravetto (*nuova formulazione*).

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul complesso degli emendamenti che saranno posti in votazione e più in generale esprime contrarietà sull'intero provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) manifesta la più completa insoddisfazione per l'andamento complessivo dei lavori. Gli sforzi compiuti sono risultati inadeguati, auspica pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea il Governo sia disponibile ad accettare un confronto parlamentare serio senza ricorrere per l'ennesima volta al voto di fiducia sul provvedimento in esame.

Gian Luca GALLETTI (UdC) esprime perplessità sul metodo, sottolineando che sarebbe stato preferibile procedere alla votazione dei singoli emendamenti che avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Manifesta comunque un orientamento favorevole sugli emendamenti Ravetto 4.7 (*nuova formulazione*), Borghesi 12.29, Fluvi 12.20, sugli identici emendamenti Zorzato 19.7, Del Tenno 19.14, Bitonci 19.26, Poli 19.29 e Colaninno 19.42,

nonché sugli emendamenti Baretta 25.11, Duilio 30.22.

Gioacchino ALFANO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul complesso degli emendamenti che saranno posti in votazione.

Claudio D'AMICO (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo, sottolineando tuttavia che la valutazione di alcune proposte emendative non è sembrata soddisfacente.

Ugo SPOSETTI (PD) sollecita il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in merito all'emendamento Girlanda 19.86 (*nuova formulazione*), in materia di editoria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che saranno poste in votazione le proposte emendative dei relatori e quelle sulle quali i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole – ivi compresi il subemendamento Caparini 0.19.92.2 nella nuova formulazione presentata nella seduta odierna, De Micheli 2.041 (*nuova formulazione*), 20.38 dei relatori – precisando che l'articolo aggiuntivo 30.03 sarà posto in votazione per la sola parte ammissibile, ad esclusione quindi del comma 7. Avverte altresì che alcune delle proposte emendative comprese nel fascicolo degli emendamenti che saranno posti in votazione, sono state riformulate su proposta dei relatori (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano con votazione riassuntiva tutte le proposte emendative elencate dianzi dal presidente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 19.92 dei relatori sono considerati assorbiti gli emendamenti Zorzato 19.7, Del Tenno 19.14, Bitonci 19.26, Poli 19.29 e Colaninno 19.42.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, al fine di apportare alla clausola di copertura finan-

ziaria di cui all'articolo 35 le modifiche conseguenti agli effetti finanziari derivanti dall'approvazione delle proposte emendative approvate durante l'esame in sede referente, presenta l'emendamento 35.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 35.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le restanti proposte emendative non poste in votazione sono da considerarsi respinte ai fini dell'esame in Assemblea.

Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione delle proposte emendative 4.7, 11.34, 19.93, 2.55 e 2.041 le risorse stanziare dal comma 4 dell'articolo 32 in favore della società Equitalia risultano integralmente utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle predette proposte: conseguentemente il medesimo comma 4 dell'articolo 32 deve ritenersi soppresso in quanto privo di contenuto normativo.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Corsaro per la V Commissione e Bernardo per la VI Commissione, man-

dato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame come modificato per effetto degli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni. Deliberano infine di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 118 di venerdì 9 gennaio 2009 a pagina 32 seconda colonna, seconda e terza riga, le parole: « e la Commissione europea » sono sostituite dalle seguenti: « e previa autorizzazione della Commissione europea ».

A pagina 74, prima colonna, ventiquattresima riga, la parola: « 2001 » è sostituita dalla seguente: « 2011 ».

ALLEGATO 1

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

**TESTO CORRETTO DEGLI EMENDAMENTI 3.108 (ULTERIORE
NUOVA FORMULAZIONE) I RELATORI E 19.15 (NUOVA FORMU-
LAZIONE) D'AMICO**

ART. 3.

Apportare le seguenti modificazioni:

sostituire i commi da 10 a 13 con i seguenti:

10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera *a*), ai seguenti principi:

a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b) viene istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del

mercato del giorno prima e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d*) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua nel quale gli utenti abilitati potranno presentare delle offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;

c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di 7 giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile;

d) viene attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo

vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;

e) viene attuata l'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero di cui alla lettera *b)* con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera *d)*, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.

10-ter. A partire dal 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione, sul funzionamento dei mercati dell'energia, che viene resa pubblica. La segnalazione può contenere altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo svi-

luppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

10-quater. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.

10-quinquies. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di

trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone.

10-*sexies*. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 10-quater, e 10-quinquies la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri.

3. 108. *(Ulteriore nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi ».

19. 15. *(Nuova formulazione)* D'Amico, Simonetti, Bitonci, Bragantini, Comaroli.

ALLEGATO 2

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972 Governo).

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali).

1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente, possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti da:

a) minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o dalla rinegoiazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione;

b) minore onere per interessi registrati a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoiazione di mutui e prestiti.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 45 milioni.

2. 041. *(Nuova formulazione) De Micheli.*

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente utilizzo delle con le seguenti: valere sulle.

4. 40. I Relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il « Fondo di credito per i nuovi nati » di cui al comma 1 è altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 32 comma 4 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 40 milioni.

4. 7. *(Ulteriore nuova formulazione) Ravetto, Polledri.*

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dei fondi della produttività.

4. 39. I Relatori.

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 2. Cazzola, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Vignali, Versace, Sammarco.

Al comma 3-bis sopprimere le parole: relativamente al biennio 2006/2007.

*** 0. 4. 38. 1.** Fugatti.

Al comma 3-bis sopprimere le parole: relativamente al biennio 2006/2007.

*** 0. 4. 38. 2.** Giudice.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328 secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e a difesa civile del ministro dell'interno, relativamente al biennio 2006/2007 sono utilizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il 60 per cento al fine di assicurare a valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di

una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 38. I Relatori.

ART. 6.

Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.

*** 6. 25.** I Relatori.

Sostituire la rubrica con la seguente: Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi.

*** 6. 6.** Fugatti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, Bitonci, D'Amico, Simonetti, Polledri.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, su richiesta delle regioni interessate trova applicazione alle condizioni ivi previste anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario

residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.

4-ter. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 4-bis si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.

4-quater. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

6. 19. (Ulteriore nuova formulazione)
Germanà, Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si appli-

cano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, e di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011, e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.

6. 21. (Ulteriore nuova formulazione)
Franzoso.

All'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRE per l'anno 2011 ».

4-ter. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.

6. 26. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale.

7. 15. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 4, sostituire le parole da: comunque nei limiti fino alla fine del comma con le seguenti: La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 33. I Relatori.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 4, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 37 milioni.

11. 34. I Relatori.

ART. 12.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 7. Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: famiglie *aggiungere le seguenti:* alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 43. I Relatori.

Al comma 5, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) del comma 5 e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi al Parlamento ».

12. 16. Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati ».

* **12. 3.** Stradella, Lo Presti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

* **12. 29.** Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il Ministro dell'economia e finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai

sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.

12. 20. Fluvi, Causi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura, Carella, Ceccuzzi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziani, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

ART. 14.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, le parole: « e il divieto previsto dal comma 6 » sono soppresse.

14. 25. I Relatori.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a) dopo le parole: « Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali » aggiungere le seguenti: « dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: « b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 »;

b) al comma 7, sostituire le parole: « commi 23 e 24 » con le seguenti: « commi 21, 23 e 24 »;

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES »;

d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma 8 »;

e) al comma 10:

1) dopo le parole: « i contribuenti possono assoggettare » aggiungere le seguenti: « in tutto o in parte »;

2) sostituire le parole: « all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 » con le seguenti: « all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione »;

3) sopprimere le parole: « e, comunque, in misura non superiore ad un nono del valore stesso »;

f) al comma 11:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « nel medesimo comma 10 » con le seguenti: « nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) al secondo periodo dopo la parola: « rispettivamente » aggiungere le seguenti: « dell'IRPEF, »;

3) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del presente articolo nella misura del 20 per cento »;

g) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

« 12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi »;

h) al comma 22, sostituire le parole: « di cui ai commi 20 e 21 » con le seguenti: « di cui ai commi 19 e 20 ».

15. 21. I Relatori.

Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « terzo » con la seguente: « quinto »;

b) sostituire la cifra: « 10 » con la seguente: « 7 »;

c) sostituire la cifra: « 7 » con la seguente: « 4 ».

Conseguentemente, al comma 21 sostituire la parola: quarto con la seguente: sesto.

15. 22. I Relatori.

ART. 16

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate al comma 4, lettera h), relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.

16. 1. Ventucci.

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica, esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

16. 34. Contento, Ventucci.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: « proprio indirizzo di posta elettronica certificata » aggiungere le seguenti: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 »;

b) al comma 8, dopo le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata, » aggiungere le seguenti: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 »;

c) al comma 9, dopo le parole: « posta elettronica certificata, » aggiungere le seguenti: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 »;

d) al comma 10, dopo le parole: « singoli indirizzi di posta elettronica certificata » aggiungere le seguenti: « o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 ».

16. 37. Girlanda.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: « di cui al comma » con le seguenti: « di cui ai commi 6, 7 e »;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

« 11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato ».

16. 44. I Relatori.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3 della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.

16. 42. (Nuova formulazione) Labocchetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 2215-bis.

(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, repertori e scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile ».

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-ter del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel » sono sostituite dalle seguenti: « del deposito di cui al »;

b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: « e l'iscrizione sono effettuati » sono sostituite dalle seguenti: « è effettuato »;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente: « Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale ».

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: « Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci » sono soppresse.

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: « libro dei soci » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese ».

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, le parole: « I primi tre libri » sono sostituite dalle seguenti: « I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma » e le parole: « e il quarto » sono sostituite dalle seguenti: « ; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto ».

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: « devono essere depositati » sono sostituite dalle seguenti: « deve essere depositata » e le parole: « e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali » sono soppresse.

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: « libro dei soci » sono sostituite dalle seguenti: « registro delle imprese ».

12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-undecies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

16. 011. I Relatori.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«ART. 16-bis.

(Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice e cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto

nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto « Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con decreto dei Ministri dell'attività produttive per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sono aggiunte in fine, le seguenti parole: in « , conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC) »;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novem-

bre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai Servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ».

16. 012. I Relatori.

ART. 17.

Sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero. Applicazione del credito di imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero.

Conseguentemente al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: L'incentivo di cui al presente comma si applica *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dal 1° gennaio 2009, e al comma 2, sopprimere le parole: imprese residenti o localizzate *aggiungere le seguenti:* negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero.

17. 2. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1997, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1 milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

17. 3. I Relatori.

ART. 18.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« b-bis). al fondo competitività di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca ».

18. 46. I Relatori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse

rispetto a quelle di cui al presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione ».

18. 42. (Nuova formulazione) I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziare, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentita »;

b) al comma 12, sono premesse le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dal successivo comma 12-bis, »;

c) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge

1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

18. 39. *(Nuova formulazione)* Zorzato, Angelucci, Berardi, Del Tenno, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Janzone, Labocchetta, Leo, Milanese, Misuraca, Moffa, Pagano, Pepe, Pugliese, Savino, Soglia, Ventucci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo ».

18. 40. Franzoso, Labocchetta.

All'articolo 18, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 78, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17, del presente decreto. Il concorso agli obiettivi degli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro ».

4-ter. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con

apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità finanziaria di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78 in termini di saldi di finanza pubblica.

18. 45. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo ».

18. 43. I Relatori.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: « dei servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ».

4-ter. All'articolo 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al secondo periodo, dopo le parole: « producono servizi di interesse generale » inserire le se-

guenti: « e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ».

18. 44. I Relatori.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo potrà essere incassato a seguito di consegna al soggetto responsabile di autocertificazione attestante la percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso, il rispetto dei parametri occupazionali. La eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati e regolarmente rendicontati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con riferimento ai programmi di investimento agevolati:

a) che abbiano raggiunto la realizzazione di almeno i due terzi del programma originario;

b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento della occupazione prevista.

cap 3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a un milione di euro.

18. 01. *(Nuova formulazione)* Gioacchino Alfano.

ART. 19.

All'articolo 19, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province ».

0. 19. 92. 2. *(Ulteriore nuova formulazione)* Caparini, Stucchi, Fedriga, Pirovano, Vanalli, Consiglio.

All'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima parte:

1) dopo le parole: « dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 » sono inserite le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « venti per cento » sono aggiunte le seguenti: « della indennità stessa », le parole: « novanta giornate di indennità nell'anno solare » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giornate annue di indennità » e sono aggiunte infine le seguenti parole: « Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « legge 20 maggio 1988, n. 160, » sono soppresse le parole: « ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano », sono aggiunte le seguenti: « per i lavoratori » dopo le parole: « venti per cento » sono aggiunte le seguenti: « della indennità stessa » e sono

aggiunte infine le parole: « . Tale indennità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

4) alla lettera c), dopo le parole: « venti per cento » sono aggiunte le seguenti: « della indennità stessa ».

b) al comma 1, seconda parte, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Istituto nazionale della previdenza sociale » è aggiunta la parola: « (INPS) » e le parole: « che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego. » sono sostituite dalle seguenti: « che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 »;

2) il penultimo periodo è soppresso e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del presente comma secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 ».

c) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole: « e nei soli casi di fine lavoro e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 8, secondo capoverso, e 10 »;

2) è soppressa la lettera d).

d) al comma 3, primo periodo, le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 2, 4 e 10 »;

e) al comma 4, dopo le parole: « L'INPS » sono aggiunte le seguenti: « stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi che precedono, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e ».

f) al comma 6, lettera b), dopo le parole: « comma 5 » sono sopprese le parole: « primo periodo ».

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e rendicontazione secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento (CE) 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002 »;

h) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione con-

tinua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a partire dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. ».

i) al comma 8, le parole: « possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati. » sono sostituite dalle seguenti: « nonché con le risorse eventualmente residue di cui al comma 1, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e

differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. »

l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati »;

m) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ».

n) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge, di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. ».

19. 92. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 16, sostituire le parole: 14 milioni con le seguenti: 13 milioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione « G.B. Bietti » per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

19. 91. I Relatori.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 1, lettera b), le parole: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili »;

b) all'articolo 38, comma 2, è soppressa la lettera b);

c) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per i trattamenti di pensione anticipata, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, di cui al comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato, da ultimo dal comma 1 del presente articolo,

è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato.

18-ter. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della citata legge n. 416 del 1981, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).

19. 86. (Nuova formulazione) Girlanda.

ART. 20.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale con le seguenti: nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

20. 35. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. 3. Zeller, Brugger.

Al comma 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: Presidente della regione, *inserire le seguenti:* o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

20. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

20. 38. I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a carico del bilancio dello Stato »;

b) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: « secondo e terzo » con le seguenti: « quarto e quinto ».

20. 37. I Relatori.

All'articolo 20, comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita »;

b) all'ottavo periodo, sostituire le parole: « non comportano » con le seguenti: « non possono comportare » e sostituire le parole: « il giudice che sospende o annulla detti provvedimenti dispone il risarcimento degli eventuali danni » con le seguenti: « , in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati »;

c) al nono periodo, sostituire le parole: « di utile effettivo che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario, desumibile dall'offerta » con le seguenti: « del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta ».

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per la stipula dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'ar-

articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

20. 34. *(Nuova formulazione)* Ventucci.

Al comma 8, dopo il nono periodo, inserire il seguente:

Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.

20. 26. *(Nuova formulazione)* Ravetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture, e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di contratto pubblicato relativo, lavori servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, approvati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le con-

cessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ».

10-ter. Al fine della sollecitata progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è autorizzata l'ulteriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma, da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli inter-

venti relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

10-quinquies. Ai sensi del comma 10-*quater*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI.

10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;

b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, ».

20. 36. I Relatori.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: di pronta realizzabilità, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

23. 4. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sostituire le parole da: senza che l'ente locale *fino a:* dall'inizio dei lavori *con le seguenti:* la proposta si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

23. 9. Vannucci.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: I contributi versati *con le seguenti:* Le spese, *sostituire la parola:* ammessi *con la seguente:* ammesse *e sostituire le parole:* che li hanno erogati *con le seguenti:* che le hanno sostenute.

23. 17. I Relatori.

ART. 24.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della legge 8 giugno 1990, n. 142, *con le seguenti:* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

24. 4. I Relatori.

ART. 25.

Al comma 2, dopo le parole: di trasporto pubblico regionale e locale *inserire il seguente periodo:* Quota parte delle risorse deve essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario, all'ultimo periodo, dopo le parole: viene individuata *inserire le seguenti:* la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile.

25. 11. Baretta.

ART. 27.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

b-bis) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera *b-bis*).

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1. Per le modalità di definizione dell'invito, compresa l'assenza della prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, nonché la misura degli interessi e le modalità di computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonché per i poteri del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1, la misura delle sanzioni indicata

nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di cui all'articolo 1, comma 2, è ridotta alla metà.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « del comma 1, lettera b) » con le seguenti: « dei commi 1, lettera b), e 1-bis »;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « in forma societaria » sono inserite le seguenti: « e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, »;

b) il comma 3 è abrogato;

4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso d'accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

d) al comma 9, dopo la parola: « sostanziale » inserire la seguente: « , di norma, »;

e) al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera d), sopprimere le parole: « non spettanti o » e la parola: « anche » e sostituire le parole da: « disciplinata » fino alla fine del periodo con le seguenti: « con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero »;

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi ».

27. 4. (Nuova formulazione) Pugliese.

Al comma 5, sostituire le parole: in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti *con le seguenti:* alle somme dovute per il pagamento di tributi e dei relativi interessi, agli uffici e agli enti.

27. 13. I Relatori.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione specialistica.

27. 3. (Nuova formulazione) Ventucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 21-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della società Poste Italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della società Poste Italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto »;

b) al comma 7, alinea, le parole da: « dei presupposti » a « quote delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « , fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici, »;

c) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

« 7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle

entrate e il Capo del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la percentuale di cui al comma 7, alinea, può essere elevata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici».

27. 12. I Relatori.

ART. 30.

Al comma 1, sostituire le parole: e che trasmettano con le seguenti: e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5, trasmettano.

Conseguentemente:

a) al comma 2 dopo le parole: « anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge » inserire le seguenti: « , ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 »;

b) al comma 5, sopprimere le parole da: « e che trasmettono » fino alla fine del comma.

30. 22. (Ulteriore nuova formulazione) Duilio.

Al comma 1, dopo le parole: all'Agenzia delle entrate *aggiungere le seguenti:* , al fine di consentire gli opportuni controlli.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: « dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa » con le seguenti: « in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1 ».

b) sopprimere il comma 4.

30. 6. (Nuova formulazione) Savino, Barbaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ed agli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del CONI che non svolgono attività commerciale.

30. 8. (Nuova formulazione) Fugatti, Bionci, Bragantini, Forcolin, D'Amico, Simonetti, Polledri, Comaroli, Barbaro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « 2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale ».

30. 30. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 11-bis della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « ed a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, nono periodo ».

5-ter. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole « quarto e quinto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto, quinto e nono periodo ».

5-quater. Le norme di cui ai commi 5-bis e 5-ter si applicano fino al 31 dicembre 2009.

5-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

30. 1. (Nuova formulazione) **Gioacchino Alfano.**

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'articolo 14-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare. La lettera f) del comma 13-*bis* dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni, è abrogata.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e 282 sono sostituiti dai seguenti:

« 281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),

limitatamente al finanziamento del montepremi delle corse.

282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281, nonché le mobilità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE, sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.

5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una quota complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico, ripartita in parti uguali, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso, in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente.

6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli effetti di cui all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui all'articolo 81,

comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello Stato.

30. 03. *(Ulteriore nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 31.

All'articolo 31, comma 3, dopo le parole: medesimo contenuto inserire le seguenti: nonché i soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

31. 20. *(Nuova formulazione)* (ex. 4.06) Polledri, Bitonci, Fugatti, Bragantini, Comaroli, Simonetti, D'Amico, Forcolin.

ART. 32.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

32. 65. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) al comma 6, all'alinea le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « All'agente della riscossione » ed alla lettera a) le parole: « il concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « l'agente della riscossione »;

e-ter) al comma 7-bis le parole: « al concessionario » sono sostituite dalle seguenti: « all'agente della riscossione ».

32. 66. I Relatori.

Al comma 5, capoverso, lettera a), dopo la parola: chirografari, aggiungere le seguenti: ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

32. 53. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis.

32. 13. Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle società, ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni è fissata in un importo non inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al precedente periodo sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica. È nullo l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito finanziario suddetto. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta misura minima il proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto adeguamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo. In ogni

caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

32. 12. (Ulteriore nuova formulazione) Germanà.

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

ART. 32-bis.

(Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva).

1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

2. La società di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti previdenziali creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

ART. 32-ter.

(Estensione del sistema di versamento « F24 enti pubblici » ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi).

1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 7 del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l'Irpef e le relative addizionali si avvalgono del modello « F24 enti pubblici », approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello « F24 enti pubblici » per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali ed assicurativi.

2. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi erariali;

b) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.

3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello « F24 enti pubblici », approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2007,

dagli enti e organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dalle amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni previste all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, qualora il versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita.

32. 02. (Nuova formulazione) Franzoso.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente: Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 22, dall'articolo 2, commi 4 e 5-bis, dall'articolo 2-bis, dall'articolo 3, comma 4, dall'articolo 4, commi 1-bis e 3, dall'articolo 5, dall'articolo 6, dall'articolo 7, dall'articolo 11, comma 5-bis, dall'articolo 15, dall'articolo 19, commi 6, lettera c), e 18, dall'articolo 21, dall'articolo 23 e dall'articolo 34, pari a euro 4.996,9 milioni di euro per l'anno 2009, 2.112 milioni di euro per l'anno 2010, 2.434,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto ».

35. 1. I Relatori.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)**

SEDE REFERENTE:

DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. C. 1972 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO 1 [<i>Testo corretto degli emendamenti 3. 108 (ulteriore nuova formulazione) i Relatori e 19. 15 (nuova formulazione) D'Amico</i>]	10
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	13
ERRATA CORRIGE	9

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,86



16SMC0001200